

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

DIREZIONE DELLA STATISTICA GENERALE.

LEGGE REGOLAMENTO ED ISTRUZIONI MINISTERIALI

PER IL

CENSIMENTO GENERALE

DELLA POPOLAZIONE DEL REGNO D'ITALIA

DA FARSI

alla mezzanotte del 31 dicembre 1881.



ROMA

TIPOGRAFIA EREDI BOTTA

1881.

LEGGE 15 LUGLIO 1881, N° 508 (Serie 3^a)

**che provvede per il censimento generale della popolazione
del Regno da farsi al 31 dicembre 1881.**

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. In tutti i comuni si farà il censimento generale
che constati la popolazione del regno alla mezzanotte del 31
dicembre 1881.

Art. 2. Il Governo fornirà ai comuni gli stampati occor-
renti per le operazioni del censimento.

Art. 3. I sindaci, assistiti dalle Giunte comunali e dalle
Giunte di statistica, divideranno il territorio comunale in
frazioni, tenendo conto delle sue condizioni topografiche e
del grado di agglomerazione delle case e delle famiglie; fa-
ranno recapitare le schede a domicilio degli abitanti, e cure-
ranno che queste siano debitamente riempite, verificando
l'esattezza delle dichiarazioni ottenute; infine provvederanno
ad estrarre dalle schede medesime tutte quelle notizie, il cui
spoglio non sia riservato dal regolamento alla Direzione
della statistica generale.

Art. 4. I capi di famiglia, i capi dei Corpi e stabilimenti
che riuniscono in convivenza più persone, come pure gli

individui che vivono soli, saranno tenuti ad iscrivere, o a fare iscrivere dagli ufficiali a ciò destinati, nelle schede distribuite a domicilio per il censimento della popolazione, le notizie richieste per sè e per le persone conviventi con loro, e saranno del pari tenuti a riconsegnare le schede così riempite ai commissari comunali, che si recheranno a tal fine alle rispettive case.

Art. 5. Coloro che ricusasserò di adempiere gli atti o di fornire le notizie domandate nella scheda, o che alterassero scientemente la verità, incorreranno in una ammenda estensibile a lire 50.

Le contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo precedente saranno di azione pubblica, e si applicheranno ad esse i procedimenti indicati agli articoli 147, 148 e 149 della legge comunale e provinciale, 20 marzo 1865.

Art. 6. In ogni comune dovrà essere riveduta e compiuta la numerazione delle case, come pure la nomenclatura delle frazioni e delle vie e piazze.

Questi lavori di revisione dovranno incominciare appena promulgata la presente legge, ed essere condotti a termine non più tardi del 31 ottobre 1881.

Art. 7. Il nuovo censimento dovrà pure essere adoperato per correggere i registri comunali di anagrafe, istituiti in virtù della legge 20 giugno 1871, n. 297 (Serie 2^a).

Art. 8. La popolazione *residente*, quale sarà accertata sommando i presenti con dimora abituale cogli assenti, sarà considerata come popolazione legale del comune fino al nuovo censimento.

Art. 9. La popolazione *residente*, quando risulti costante per un quinquennio dai registri di anagrafe, regolarmente tenuti, servirà di base alla rappresentanza amministrativa, purchè il censimento decennale non provi che la popolazione sia meno numerosa, restando ferma ogni altra disposizione vigente circa gli effetti del censimento per l'applicazione delle leggi amministrative e finanziarie.

Art. 10. Col mezzo delle rappresentanze diplomatiche e dei regi consoli si faranno al termine del corrente anno il censimento degli italiani all'estero, e le opportune indagini intorno alle condizioni economiche delle nostre colonie.

Art. 11. Per la spesa del censimento, sì all'interno come all'estero, è aperto nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio un credito di lire 600,000, da iscriversi, per lire 200,000 nel bilancio del 1881, per lire 300,000 nel bilancio del 1882, e per lire 100,000 nel bilancio del 1883, in apposito capitolo della parte straordinaria sotto il titolo: *Censimento generale della popolazione italiana al 31 dicembre 1881*.

Art. 12. Il Governo provvederà all'esecuzione della presente legge con apposito regolamento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 luglio 1881.

UMBERTO.

BERTI.

Visto, *il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

REGIO DECRETO

che approva il regolamento del 23 agosto 1881 per l'esecuzione della legge 15 luglio 1881, n° 308, (Serie 3^a) sul censimento della popolazione del Regno.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIÒ E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Veduta la legge 15 luglio 1881, n° 308 (Serie 3^a), intorno al censimento generale della popolazione del Regno ;

Sentito il Consiglio di Stato ;

Sulla proposta del Ministro di agricoltura, industria e commercio ;

Abbiamo decretato e decretiamo ;

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del censimento generale della popolazione del regno, visto d'ordine nostro dal Ministro di agricoltura, industria e commercio.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Monza il 23 agosto 1881.

UMBERTO.

BERTI.

Visto, *il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

REGOLAMENTO

approvato con decreto reale del 23 agosto 1881 per l'esecuzione della legge 15 luglio 1881, N. 308 (Serie 3^a), sul terzo censimento generale della popolazione del Regno.

I.

Norme generali pel censimento.

Art. 1. Il censimento si effettua inscrivendo le notizie richieste nelle schede di famiglia, conformi al modello unito al presente regolamento.

Art. 2. Le schede devono essere riempite esattamente e sottoscritte dal capo di famiglia o da persona di sua fiducia, ed in difetto di essi, dai commessi del censimento, sulle informazioni debitamente accertate.

Art. 3. Tutte le persone presenti nel Regno alla mezzanotte del 31 dicembre 1881 sono censite nel luogo in cui si trovano alla detta ora. Coloro che alla mezzanotte si trovano fuori della propria casa, ma vi si restituiscono entro la notte stessa, sono censiti come presenti in casa presso la famiglia.

Le persone che in quell'ora si trovino in viaggio, sono censite nel luogo ove giungono la mattina del 1° gennaio 1882.

Art. 4. Coloro che nella notte del censimento si trovino lontani dall'abitazione ordinaria, come nelle miniere o cave, ovvero in capanne o sotto tettoie o tende, sono censiti mediante schede ordinarie di famiglia, la mattina del 1° gennaio 1882, da appositi commessi.

Art. 5. Le sentinelle, le guardie di pubblica sicurezza, daziarie, doganali e i vigili in servizio alla mezzanotte del 31 dicembre, fuori delle loro caserme o corpi di guardia, sono censiti al loro ritorno, la mattina del 1° gennaio, nelle caserme o corpi di guardia a cui si restituiscono.

Art. 6. I barcaioli, navicellai, marinai della marineria nazionale od estera, militare o mercantile, che il 31 dicembre pernottino a bordo dei rispettivi legni nelle rade o porti del regno o nei laghi, fiumi o canali sono censiti nel luogo in cui si trovano.

Art. 7. I proprietari o conduttori di alberghi, locande, ecc., raccolgono le notizie del censimento dalle persone che si trovano alloggiate presso di essi. Gli albergatori sono provvisti pure di un numero di schede sufficiente per distribuirle a quelle persone o famiglie da essi alloggiate, che desiderino avere una scheda a parte.

Tanto nel caso ora accennato, quanto nell'altro in cui siano annotati gli ospiti in una scheda comune, sarà fatta menzione dell'albergo o locanda (colla relativa denominazione) sul rovescio della scheda, accanto alla parola « abitazione ».

Art. 8. Le notizie pel censimento delle persone accolte negli istituti pubblici o appartenenti a corpi collettivi, come corpi armati alloggiati nelle caserme, convittori di collegi, educandati, seminari, ricoverati negli ospedali, ospizi, ecc., detenuti nelle carceri giudiziarie o nelle case di correzione o di pena, ecc., sono scritte, nella scheda di censimento, dai rispettivi comandanti, direttori di istituti, ecc., i quali si considerano per ciò come capi di famiglia.

Art. 9. Le schede per il censimento marittimo sono distribuite ai capitani delle navi nazionali ed estere dagli uffici di porto.

Le autorità comunali devono provvedere in tempo ai predetti uffici le necessarie schede.

Art. 10. I capitani dei bastimenti nazionali, che la notte del 31 dicembre si trovino in alto mare senza avere ricevuto la scheda di censimento, la ricevono nei porti di arrivo e devono riempirla secondo lo stato delle persone che erano a bordo in quella notte.

Qualora il bastimento abbia lasciato il porto prima che

sia restituita la scheda del censimento, il capitano deve consegnarla all'autorità marittima del Regno, od al console italiano all'estero nel primo porto di arrivo, colle notizie relative alla notte suddetta.

II.

Operazioni preparatorie e raccolta delle notizie.

Art. 11. La divisione del territorio comunale in frazioni e sezioni viene preparata dalla Commissione comunale di censimento e approvata dalla Giunta provinciale di statistica, seguendo i criteri amministrativi e topografici indicati qui appresso:

a) Ogni centro di popolazione costituisce una frazione colle circostanti case sparse per la campagna. Queste vengono attribuite a quel centro con cui hanno più frequenti rapporti e più facili comunicazioni.

Per ogni frazione, la popolazione delle case sparse deve formare una sezione a parte, affine di poter distinguere la popolazione agglomerata dalla sparsa.

b) Indipendentemente dalle ragioni topografiche, si considera come frazione quella parte di territorio di un comune che sia stata costituita in frazione a termine dell'articolo 15 della legge 20 marzo 1865 sull'amministrazione comunale e provinciale, ed anche il territorio di un comune soppresso che abbia tenute separate le proprie rendite patrimoniali e le passività e le spese obbligatorie, a termine dell'articolo 13 della legge stessa.

c) Un centro di popolazione può essere a sua volta suddiviso in più frazioni, oltrechè per il motivo accennato sotto la lettera b), per l'esistenza di una cinta daziaria che ne separi la parte interna dai sobborghi posti in continuazione immediata con essa.

I sobborghi, in tal caso, che rimangono fuori della cinta daziaria, si considerano come una sola frazione se hanno la

conformazione di un anello intorno al nucleo interno, ovvero si ripartono in più frazioni se trovansi discosti l'uno dall'altro.

d) Quando non vi siano le ragioni sopraddette, della costituzione in frazione o della separazione delle rendite patrimoniali e delle passività, o della linea daziaria, che facciano dividere un centro di popolazione in più frazioni, il centro medesimo può essere distinto in sezioni di popolazione agglomerata per agevolare le operazioni del censimento.

e) Si fa quindi la riunione delle sezioni interne di ciascun centro, ovvero delle frazioni in cui fu eventualmente diviso il centro per ragioni amministrative, sottraendone le sezioni di popolazione sparsa, al fine di ricomporre la totale popolazione del centro medesimo.

Art. 12. La divisione del territorio in frazioni e sezioni, di cui all'articolo precedente, la numerazione delle case, la distribuzione delle schede, la raccolta e verificaione delle stesse, e ogni altra operazione preparatoria del censimento, si fanno a cura e spese del comune, secondo speciali istruzioni ministeriali.

Art. 13. Dal 25 al 31 dicembre 1881 appositi commessi del censimento consegnano una scheda ad ogni capo di famiglia, e ad ogni persona che vive sola, scrivendone il nome a tergo della scheda medesima.

Art. 14. I commessi del censimento, nel consegnare le schede, danno verbalmente, se è il caso, le istruzioni necessarie per riempirle.

Art. 15. Le schede riempite devono ritirarsi dai commessi entro i primi sette giorni del 1882.

Art. 16. I commessi del censimento, a misura che ritirano le schede, verificano se vi siano scritte in modo chiaro ed esatto tutte le notizie domandate, e quando le riconoscano incomplete o poco intelligibili od erronee, le correggono, possibilmente, col concorso del capo di famiglia o di chi ne fa le veci.

Art. 17. I dati contenuti nella scheda di famiglia dovranno essere trascritti in cartoline individuali a cura e spese dei comuni.

Le schede di famiglia devono essere conservate presso l'ufficio comunale.

Art. 18. Lo spoglio dei risultati del censimento si fa in parte dalle Commissioni comunali e in parte dalla Direzione della statistica generale.

Le Commissioni fanno: 1° lo spoglio delle notizie relative alle case, alle abitazioni, agli ambienti abitabili ed al numero delle famiglie; 2° le somme dei *presenti con dimora abituale*, dei *presenti con dimora occasionale* e degli *assenti* dal comune, e riunendo la prima categoria colla terza, determinano la popolazione *residente* nel comune; 3° lo specchio della popolazione di fatto presente nei singoli centri, frazioni, mandamenti e parrocchie, distinguendo per ogni frazione la popolazione agglomerata dalla sparsa.

Le ulteriori operazioni di spoglio sono affidate alla Direzione della statistica generale, la quale provvede pure alla pubblicazione dei risultamenti del censimento.

Art. 19. Nel pubblicare i risultati del censimento, il numero dei presenti sarà dato distintamente per ogni frazione in cui fu diviso il comune, come pure per mandamenti e parrocchie.

III.

Direzione e sorveglianza del censimento.

Art. 20. Il censimento si eseguisce in ogni comune sotto la direzione del sindaco, il quale è responsabile verso il Governo del regolare andamento delle operazioni.

Art. 21. Il sindaco è assistito dalla Giunta comunale di statistica, costituita in Commissione di censimento. Il sindaco potrà aggregare alla Giunta altre persone che reputi specialmente competenti.

Art. 22. La Commissione coadiuva il sindaco nei lavori preliminari, nel dare le istruzioni per la distribuzione e raccolta delle schede di famiglia, nel fare la revisione di queste, correggendole e completandole ove ne sia d'uopo, e nel sorvegliare l'esecuzione di quella parte dei lavori di spoglio che è affidata al comune.

Art. 23. Sulla proposta della Commissione di censimento, il sindaco nomina i commessi, le cui attribuzioni sono indicate nelle istruzioni ministeriali.

Art. 24. Nei centri di popolazione si nomina almeno un commesso ogni 300 famiglie; uno ogni 100 nei luoghi di popolazione sparsa.

Art. 25. I prefetti vigilano sulle operazioni e fanno eseguire d'ufficio, a spese dei comuni, giusta l'articolo 116 della legge comunale e provinciale, quei lavori che siano stati omessi.

Art. 26. Il ministro d'agricoltura, industria e commercio ha l'alta direzione ed esercita la sorveglianza su tutte le operazioni del censimento.

Egli emana le istruzioni necessarie, risolve i dubbi che sorgono nel corso delle operazioni e mantiene l'uniformità dei procedimenti, occorrendo anche coll'opera di speciali ispettori.

Art. 27. Alle operazioni del censimento nell'intera provincia soprintende la Giunta provinciale di statistica.

Art. 28. Le schede di famiglia e le cartoline individuali di spoglio vengono stampate a cura e spese del Governo. I fogli di riassunto devono apparecchiarsi a mano dagli uffici comunali secondo i modelli annessi alle istruzioni ministeriali.

Art. 29. Il presente regolamento e tutte le istruzioni ministeriali per il censimento debbono a cura dei prefetti essere comunicati alle Giunte provinciali di statistica e ai sindaci dei comuni.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro d'agricoltura, industria e commercio

BERTI.

ISTRUZIONI AI SINDACI DEI COMUNI

intorno alle operazioni da farsi per il censimento generale della popolazione del Regno, secondo la legge 15 luglio 1881, n. 308 (Serie 3^a).

(Protocollo n° 46 4).

I.

Divisione del comune in frazioni e sezioni di censimento.

1. Le norme per dividere il comune in frazioni e sezioni di censimento sono tracciate nell'articolo 11 del regolamento.

Si unisce alle presenti istruzioni uno schema grafico esemplificato della divisione del territorio di un comune in frazioni e sezioni di censimento.

In ogni comune sarà disegnato, a cura della Commissione di censimento, uno schema analogo, per dimostrare sopra quali circostanze di fatto fu da essa diviso il territorio.

2. Ogni frazione dev'essere distinta con una lettera dell'alfabeto. La frazione principale del comune sarà distinta colla lettera *A* e le altre colle lettere successive *B, C, D*, ecc., in ordine alfabetico, procedendo dalla minore alla maggiore distanza dalla frazione *A*.

II.

Denominazione delle vie o piazze e numerazione dei fabbricati.

3. Tutte le vie e piazze, sieno esse, secondo certi loro caratteri speciali o secondo le consuetudini locali, denominate *corso, vico, salita, campo, campiello*, ecc., devono essere distinte con un nome particolare.

4. Gli stabili fabbricati devono avere una numerazione progressiva, sia unica per tutto il comune, sia speciale per ciascuna strada.

Nei comuni dove tale numerazione non sia regolarmente compiuta, essa dovrà correggersi e completarsi secondo le norme tracciate dal regolamento 4 aprile 1873, n° 1363.

III.

Elenco delle case e delle abitazioni.

5. Non appena compiuta la divisione del territorio comunale in frazioni e sezioni, le Commissioni dovranno fare l'elenco preparatorio delle case e delle abitazioni per ogni sezione.

L'itinerario che ciascun commesso dovrà seguire sarà tracciato per iscritto dalla Commissione di censimento sul modello *A* dello *Stato di sezione*.

6. I commessi, facendo questa verifica preliminare, noteranno sopra lo *Stato di sezione* il nome della via o piazza che percorreranno, il numero civico della casa, il numero progressivo dei piani, il numero d'ordine e il cognome e nome del capo di ciascuna famiglia che vi abita, e quando l'appartamento non sia abitato, scriveranno nella colonna 5 la parola « vuoto ». Si dovrà pure tener conto del fatto che una famiglia abbia l'abitazione in comune con altre.

La colonna numero 8 si riempie soltanto al momento in cui viene rimessa la scheda di famiglia in bianco.

7. I commessi registrano pure le abitazioni degli agenti diplomatici e consolari, non ostante che ad essi la scheda debba essere rimessa dal prefetto della provincia, giusta il susseguente articolo 13.

MODELLO A.

STATO DI SEZIONE.

1 Numero progres- sivo della casa	2 NOME della via o piazza	3 Numero civico della casa	4 NUMERO progressivo delle abitazioni e indicazione del piano della casa	5 Se l'appartamento sia abitato, nel giorno in cui si fa quest'elenco delle abitazioni delle abitazioni Numero progres- sivo delle fami- glie	6 Cognome e nome del capo di famiglia	7 Cognome e nome della persona che riceve la scheda	8 Osservazioni

Sezione

Frazione di

IV.

Distribuzione delle schede di famiglia.

8. Compiuto l'elenco delle case, delle abitazioni e delle famiglie, si procederà a distribuire le schede a domicilio, nei termini stabiliti dall'articolo 13 del regolamento, cioè non prima del 25 dicembre e non più tardi del 31.

9. La distribuzione si farà, possibilmente, in ciascuna sezione da quegli stessi commessi che rilevarono lo stato delle case, delle abitazioni e delle famiglie.

Essi riceveranno perciò dalla Commissione, due giorni prima della distribuzione da farsi, un numero di schede pari a quello di tutte le famiglie iscritte nello stato (modello A), col 5 per cento in più.

10. Appena ricevute le schede, essi dovranno segnarle con un numero progressivo, una per una, ed intestarle in corrispondenza ai numeri ed ai nomi dei capi di famiglia compresi nello stato modello A.

Queste annotazioni si faranno nello specchio n° 1, stampato a tergo della scheda di famiglia, simile al modello seguente:

N. 1. — Specchio delle notizie relative alle case ed alle abitazioni.

<i>Comune di</i>			
<i>Mandamento di</i>			
<i>Lettera ordinale e nome della Frazione</i>			
<i>Numero della Sezione</i>			
Se la casa sia compresa in un centro o in una delle sezioni di case sparse			
Nome della Parrocchia			
Nome della via o piazza e numero della casa			
Scheda di famiglia N. . .			
Si dica se trattasi di una famiglia ordinaria, ovvero di convivenza in locanda, caserma, collegio, convento, ospizio, ospedale, ecc., cioè in quale delle sette categorie accennate dall'articolo 24 delle istruzioni ministeriali.			
Cognome e nome del capo di famiglia			
A B I T A Z I O N E.			
QUANTE STANZE O VANI OCCUPATI			
sotterranee	a pianterreno	a piani superiori al terreno	soffitte
Si domanda il numero delle stanze (ambienti, membri, vani) tenute ad uso di abitazione. Per ciò non si devono comprendere le botteghe, magazzini, laboratori, ecc., a meno che questi locali non servano al tempo stesso come luoghi di riposo durante la notte. Si comprenderà fra le stanze di abitazione la cucina, ma non la cantina, nè le soffitte che non siano ridotte a camere per dormirvi.			
La famiglia ha l'abitazione in comune con altre famiglie?			

11. Nell'effettuare la consegna delle schede a domicilio dovranno i commessi seguire lo stesso itinerario della visita preliminare.

Se talune abitazioni, trovate vuote al tempo della visita preparatoria, fossero invece occupate nel giorno della distribuzione delle schede, o viceversa fossero divenute vuote altre abitazioni, come pure se nell'intervallo si fosse cambiata la persona o famiglia che occupa l'abitazione, i commessi faranno la distribuzione delle schede in conformità dei mutamenti, facendone annotazione nella colonna ultima delle osservazioni (modello *A*).

12. Prima di consegnare la scheda, il commesso scriverà nella colonna 8 dello stesso modello *A* il nome della persona che la riceve.

13. Le schede per gli agenti diplomatici e consolari delle potenze estere saranno loro inviate dal prefetto della provincia dove risiedono, con preghiera di restituirle alla prefettura, che poi le trasmetterà alla Commissione locale di censimento.

14. Le schede, per coloro che alla mezzanotte del 31 dicembre si troveranno a bordo delle navi militari o mercantili, nei porti di mare o sui laghi o fiumi, saranno dal sindaco fornite, anche prima del 24 dicembre al capitano del porto, il quale le contrassegnerà coi nomi delle navi che saranno in rada a quell'ora.

I direttori od amministratori di collegi, convitti, prigioni, istituti di pubblica beneficenza, seminari, ecc., riceveranno dal sindaco una o più schede, a cui dovranno aggiungere, sotto le intestazioni, tanti fogli intercalari, quanti bastino per iscrivervi tutti gli individui dello stabilimento.

Lo stesso si farà rispetto ai comandanti il presidio, pei militari accasermati o pei ricoverati negli ospedali militari.

L'invio pure di queste schede si farà dal sindaco anche prima del 24 dicembre.

15. La restituzione della scheda del personale esistente

nello stabilimento alla mezzanotte del 31 dicembre 1881 dovrà farsi non più tardi del 5 gennaio successivo.

V.

Numerazione della popolazione a bordo dei bastimenti ovvero nelle miniere, cave, capanne, ecc.

16. I capitani dei porti, dal 1° al 15 gennaio, domanderanno ai capitani dei bastimenti provenienti da altro porto dello Stato, se abbiano ricevuta la scheda e l'abbiano restituita colle notizie relative a tutte le persone che erano a bordo alla mezzanotte del 31 dicembre. Se non l'avessero avuta, li forniranno essi medesimi della scheda, e provvederanno a ritirarla.

Altrettanto faranno i capitani di porto, fino al giorno 15 gennaio, pei bastimenti nazionali provenienti dall'estero.

Pel censimento della popolazione a bordo delle navi nei porti o sopra laghi o fiumi, sarà costituita una sezione a parte dei rispettivi comuni.

17. Per il censimento della popolazione che si trova entro miniere, cave, capanne, ecc., provvede l'articolo 4 del regolamento.

VI.

Ritiro delle schede riempite dai capi di famiglia.

18. Al 1° gennaio 1882 i commessi cominceranno a raccogliere le schede riempite, seguendo lo stesso itinerario che fu tenuto per la distribuzione.

Nell'atto di ritirare la scheda, essi faranno un segno accanto al relativo numero dello stato modello *A* (che sempre avranno per guida), a fine di non ometterne alcuna nel caso in cui dovessero ritornare sui loro passi per ripigliare le schede dei ritardatari.

19. Sarà cura dei commessi di esaminare minutamente ogni scheda, a misura che le vengono raccogliendo, e di farle correggere o correggerle essi stessi in caso di omissioni o di errori, dietro le informazioni assunte. Essi riempiranno di propria mano le schede presso quelle famiglie nelle quali non vi fosse persona capace di scrivere, riferendosi sempre alla mezzanotte del 31 dicembre.

20. Raccolte tutte le schede, il commesso le presenterà alla Commissione, unitamente ad una relazione che indichi quali famiglie non hanno potuto essere censite e per quali motivi, e presso quali avesse per avventura trovata opposizione o avesse dovuto constatare dichiarazioni false. In seguito a tale relazione, la Commissione provvederà ad ottenere le notizie mancanti e fornirà al sindaco gli estremi per l'applicazione dell'articolo 5 della legge.

VII.

Operazioni di spoglio da eseguirsi per cura dei comuni.

21. Sui risultati di tutte queste operazioni, e tenendo conto anche delle schede dei rappresentanti diplomatici e consolari, le Commissioni di censimento compileranno, non più tardi del 12 gennaio, un primo prospetto riassuntivo conforme al seguente modello (B). Le indicazioni comprese in questo prospetto non riguardano la popolazione censita nelle miniere, cave, capanne, o all'aria aperta, nè quella a bordo delle navi, ecc.

MODELLO B.

STATO DELLE CASE E DELLE FAMIGLIE.

Comune di
Mandamento di

Provincia di
Circondario di

Numero progressivo	Lettera ordinale	Frazioni						Numero delle case						Numero delle famiglie		
		DENOMINAZIONE (1)		Agglomerate		Sparse		Totale		agglomerate in ciascuna frazione		sparse nella campagna		Totale		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			abitate	vuote	abitate	vuote	abitate	vuote								

(1) Si sottolinei il nome della frazione in cui si trova l'ufficio municipale.

92. Sulle notizie raccolte dai commessi nella loro visita preliminare e verificate nell'atto del consegnare la scheda, si compierà lo stato delle abitazioni occupate e delle vuote nelle case abitate almeno in parte; le abitazioni dell'una e dell'altra categoria saranno distinte secondo che si trovano nel centro principale o nei secondari, ovvero sono sparse nella campagna. Questo stato dovrà essere compilato in conformità del modello C.

MODELLO C.

STATO DELLE ABITAZIONI NEL COMUNE.

NB. Queste notizie si riferiscono alle sole case abitate almeno in parte.

Provincia di

Circondario di

Comune di

ABITAZIONI	Case agglomerate nel centro principale			Case agglomerate negli altri centri e case sparse		
	Appartamenti abitati		Appartamenti vuoti	Appartamenti abitati		Appartamenti vuoti
	Numero delle stanze abitate o abitabili	Numero delle persone presenti	Numero	Numero delle stanze abitate o abitabili	Numero delle persone presenti	Numero
In più piani						
Abitazioni tutte sotterranee						
Abitazioni al solo piano terreno						
Abitazioni ai piani superiori al terreno						
Abitazioni esclusivamente nelle soffitte						
Totale						

23. Un altro riassunto avrà per oggetto lo stato della popolazione presente ed assente.

Per compilare questo riassunto si comincerà dal fare le somme indicate nello specchio n° 2, a tergo di ciascuna scheda, e precisamente:

- 1° il totale dei presenti;
- 2° il numero dei presenti con dimora abituale;
- 3° il numero dei presenti con dimora occasionale;
- 4° il numero degli assenti che si trovano in altro comune del regno;
- 5° il numero degli assenti che sono anche fuori del regno.

Questi risultati parziali si trascriveranno nelle colonne corrispondenti del modello seguente (D).

Per la popolazione a bordo delle navi, le schede saranno registrate in un foglio separato, con intitolazione analoga.

MODELLO D.

STATO DELLA POPOLAZIONE PRESENTE ED ASSENTE.

Comune di Frazione di
 Nome della sezione Numero d'ordine della sezione

- (A) Numero d'ordine della famiglia, secondo lo stato di sezione.
- (B) Totale dei presenti nella famiglia.
- (C) Totale dei presenti con dimora abituale.
- (D) Totale dei presenti con dimora occasionale.
- (E) Totale degli assenti dalla famiglia e dal comune, che si trovano in altro comune del Regno.
- (F) Totale degli assenti dalla famiglia e dal comune che si trovano fuori del Regno.

A	B	C	D	E	F

24. Questi stati di famiglia dovranno essere classificati in sette linee, riunendo nella prima le cifre relative alle famiglie ordinarie; nella seconda quelle che riguardano il soggiorno negli alberghi e locande; nella terza i militari o guardie doganali, di pubblica sicurezza, ecc., che vivono in caserme; nella quarta coloro che furono censiti nei collegi, convitti, educandati, conventi, ecc.; nella quinta i ricoverati in ospizi, ospedali, brefotrofi, ecc.; nella sesta i detenuti nelle carceri, e finalmente nella settima quelli che furono trovati in miniere o cave, o in capanne o sotto tettoie, ecc., (contemplati dall'articolo 4 del Regolamento).

25. Coi dati raccolti nel modello *D*, e riunendo i totali delle varie sezioni, eccettuata quella della gente che sta sui bastimenti, battelli, ecc., le Commissioni compileranno il prospetto riassuntivo della popolazione presente ed assente per ciascuna frazione del comune (modello *E*), non più tardi del 20 gennaio.

La popolazione che fu trovata sui bastimenti, battelli, ecc., sarà indicata in apposita linea, colla denominazione *Sezione mare*, o *lago*, ecc., secondo il caso.

26. Si iscriveranno una di seguito all'altra, le frazioni cominciando da quelle del centro principale; e per maggiore chiarezza si separeranno con una linea le indicazioni relative alle prime da quelle relative alle altre.

27. Si addizioneranno in un foglio a parte i presenti per ciascuna parrocchia e per ciascun mandamento, dove sono le case nelle quali furono censiti.

MODELLO E.

RIEPILOGO DEI PRESENTI E DEGLI ASSENTI E STATO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE.

Provincia di
Circondario di

Comune di
Mandamento di

1 Numero progressivo	2 Lettera ordinale	POPOLAZIONE PRESENTE						ASSENTI dal Comune ma presenti nel Regno			ASSENTI dal Comune e dal Regno			19 Somma delle colonne 6+15+18			
		con dimora abituale		con dimora occasionale		Somma complessiva		popolazione agglomerata	popolazione sparsa	Totale	popolazione agglomerata	popolazione sparsa	Totale				
3	(1)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		agglomerata	sparsa	Totale	agglomerata	sparsa	Totale	agglomerata	sparsa	Totale	popolazione agglomerata	popolazione sparsa	Totale	popolazione agglomerata	popolazione sparsa	Totale	

(1) Si sottolinei il nome della frazione in cui si trova l'ufficio municipale.

VIII.

Trascrizione delle schede nelle cartoline individuali.

28. Compiuti i riassunti di cui si è parlato nei paragrafi precedenti, si farà la trascrizione delle notizie di ciascuna persona indicata come presente nella scheda di famiglia, sopra cartoline individuali, tralasciando le notizie contenute nelle colonne 3, 4, 21 e 22. Le cartoline sono di due colori, bianche per i maschi e colorate per le femmine.

Il modello delle cartoline individuali di spoglio è il seguente (F).

MODELLO F.

Circondario (o distretto)			N. d'ordine della scheda di famiglia
Comune			
Frazione (<i>Lettera</i>)		Sezione N.	
Cognome e nome			
ETÀ	ANNI	MESI	STATO CIVILE
Sa leggere?		Sa scrivere?	
Condizione principale, ecc.			
È padrone, ecc.?			
Professione principale		Professione accessoria	
Ha terreni?		Ha fabbricati?	
È nato nel comune?		È nato in altri?	
Se è nato all'estero, in quale Stato?			
Lo straniero a quale Stato appartiene?			
Infermità			
Professione di chi lo alimenta			

Sopra ogni cartolina vengono ripetuti il numero d'ordine che fu dato alla rispettiva scheda di famiglia, il nome del comune e la lettera della frazione, e ciò a fine di poterla confrontare colla scheda originale, ove sorgano dubbi sulla esattezza della trascrizione dalle dichiarazioni originali.

29. Compiuta la trascrizione delle schede di una sezione sulle cartoline di spoglio, si farà un pacco di queste cartoline e si scriverà sopra di esso il nome della sezione e il numero delle cartoline scritte. I pacchi delle cartoline di spoglio si spediscono direttamente alla Direzione della Statistica generale presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio pei relativi spogli.

Il Governo ha ferma fiducia che le autorità e l'intera cittadinanza risponderanno all'appello che si fa al loro zelo ed alla loro lealtà, per ottenere che il censimento riesca l'espressione reale dei fatti e dimostri le condizioni generali di vita della popolazione italiana.

Roma, 25 agosto 1881.

Il ministro

BERTI.

• Coloro che ricusassero di fornire le notizie domandate nella scheda, o che alterassero scientemente la verità, incorreranno in un'ammenda estensibile a lire 50. • (Articolo 5 della legge 15 luglio 1881).

Numero d'ordine delle persone	COGNOME	NOME	PATERNITÀ	RELAZIONE di parentela o di convivenza col capo di famiglia	SESSO		E T A		STATO CIVILE	ISTRUZIONE		CONDIZIONE, PROFESSIONE OD OCCUPAZIONE	POSSIEDE		LUOGO DI NASCITA	GLI STRANIERI	INFERMITÀ	DIMORA in questo comune		Chi non esercita alcuna professione indichi la condizione o professione della persona che lo alimenta colle proprie entrate o col proprio lavoro	
					Maschio	Femmina	Anno di nascita	Numero degli anni compiuti		Sa leggere?	Sa scrivere?		Terreni?	Fabbricati?				Abituale	Occasionale		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Elenco dei membri della famiglia, della gente di servizio e di tutte le altre persone *presenti* in questa abitazione alla mezzanotte del 31 dicembre 1881.

1																					
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					

Assenti dalla famiglia o dal Comune.

1																					
2																					
3																					
4																					

Dove si trova l'assente?
 È nel Regno?
 in questo | in altro
 comune? | comune?
 Rispondere: sì, o no
 Se è all'estero
 dicasi in quale Stato

Dichiaro che le suddette informazioni sono la pura verità secondo la mia scienza e coscienza. — Il Capo di Famiglia (Firma):